



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2023

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Grazia Bacchi

TRIESTE, 24 FEBBRAIO 2023



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2023

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
GRAZIA BACCHI

TRIESTE, 24 FEBBRAIO 2023



CORTE DEI CONTI

Rivolgo un cordiale saluto a tutte le Autorità civili e militari, ai magistrati degli altri ordini giudiziari, agli avvocati del Foro pubblico e privato, ai rappresentanti del mondo accademico, ai colleghi ed a tutti i gentili ospiti qui presenti. Aggiungo, inoltre, un sentito ringraziamento per la loro partecipazione a questa cerimonia.

Il ritorno alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario in presenza delle principali Autorità della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché dei rappresentanti delle componenti sociali con le quali più direttamente si rapporta l'attività della Corte dei conti, è, dopo anni di pandemia che hanno imposto di evitare contatti ravvicinati tra le persone, una circostanza senz'altro positiva, da valutare con ottimismo, pur nella consapevolezza delle perduranti problematiche che portano al Paese nuove e sempre più impegnative e gravi sfide economiche e politiche, interne ed internazionali.

Essa rappresenta l'occasione istituzionale nella quale, grazie alla contestualità delle relazioni orali del Presidente della Sezione giurisdizionale e del Procuratore regionale e dell'intervento finale del Presidente della Sezione di controllo, oltre a celebrarsi formalmente l'inizio dell'attività giudiziaria, si realizza la comunicazione dei dati e delle informazioni sulle questioni più rilevanti che si sono presentate nel corso dell'anno precedente, in ogni diverso comparto dell'attività della Corte dei conti.

La relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti illustra l'attività della Sezione medesima, con cenni agli interventi normativi che hanno riguardato la Corte nell'ultimo anno e con l'eventuale indicazione di indirizzi giurisprudenziali di particolare rilievo. L'odierna inaugurazione rappresenta, quindi, l'occasione per offrire una rassegna dei temi di maggior interesse venuti all'attenzione di questa Corte territoriale nel precedente anno 2022, con riguardo ai diversi settori dei giudizi di responsabilità, dei giudizi di conto e dei giudizi in materia di pensioni.

Dopo una breve introduzione sui profili generali riguardanti l'attività svolta da questa Sezione giurisdizionale regionale, verranno dunque illustrati i risultati del lavoro svolto e gli indirizzi giurisprudenziali di maggior rilievo.

A questa relazione faranno seguito quelle del Procuratore regionale Tiziana Spedicato e del rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Seguirà l'intervento del Presidente della Sezione regionale di controllo Emanuela Pesel.

Contribuiscono significativamente ad arricchire questo momento il saluto del rappresentante del Consiglio di Presidenza ed il saluto del rappresentante dell'Associazione magistrati della Corte dei conti.

Infine, alla relazione, come di consueto, sono allegare tavole sinottiche dei dati numerici rappresentativi del contenzioso.

Nonostante l'andamento pandemico, ancora critico durante lo scorso inverno, le udienze si sono tenute regolarmente, con la sola eccezione di quella calendarizzata per il 14 luglio 2022, rinviata ai sensi dell'art. 92, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile - c.g.c.), ad altra data, con contestuale cumulo della trattazione dei giudizi in discussione con quelli già iscritti a ruolo nelle due udienze successive. Con decreto del Presidente f.f. della Sezione in data 3 gennaio 2022 è stato comunque disposto - per ragioni di sicurezza, a norma dell'art. 85, commi 2, 5 e 8-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dell'art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 e sulla scorta dei decreti del Presidente della Corte dei conti n. 138 del 1° aprile 2020, n. 287 del 27 ottobre 2020 e n. 341 del 31 dicembre 2021 - che le udienze e le camere di consiglio calendarizzate sino al 31 marzo 2022 venissero tenute, anche dai giudici monocratici della Sezione, esclusivamente mediante collegamento da remoto.

L'organizzazione dell'Ufficio è stata condizionata dal *turnover* del personale amministrativo, dovuto a due pensionamenti ed al trasferimento di due funzionari addetti al settore conti giudiziali, che si sono aggiunti ad una preesistente situazione di scopertura, dovuta ad altri due pensionamenti, e, purtroppo, ad un decesso, tutti verificatisi nel precedente 2021. Quindi, a fronte di un organico di diritto (decreto del Segretario Generale n. 262/2019) composto da 14 unità di personale, di cui 10 di area III

e 4 di area II e I, l'Ufficio si è trovato a dover operare con una scopertura del 60% del personale di area terza, e con due sole unità di area seconda, delle quali una in comando da altra amministrazione. Soltanto tra luglio ed agosto 2022 è stato possibile avere le relative, comunque parziali, sostituzioni con tre funzionari appartenenti all'area terza, che sono stati tra l'altro avviati, con la preziosa collaborazione degli addetti al settore conti giudiziali della Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino Alto Adige - sede di Trento, all'attività di revisione dei conti degli agenti contabili "esterni" delle amministrazioni, concentrandola inizialmente sui conti dei tesorieri, vale a dire dei soggetti incaricati della custodia del denaro e dei pagamenti per gli enti pubblici. Naturalmente, ogni iniziativa in tale senso presuppone una continuità, che al momento attuale non sembra garantita, nell'applicazione del personale che deve comunque essere formato, a meno che non sia possibile espletare le più volte auspiccate procedure concorsuali dirette all'assunzione di personale su base regionale.

Infatti, la Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia sconta la situazione di disagio che caratterizza le zone "estreme", dove l'avvicendamento del personale determina non poche difficoltà organizzative.

È, inoltre, fisiologico l'alternarsi del personale di magistratura: infatti il 31 dicembre 2022 è cessata dal servizio presso questa Sezione giurisdizionale, per trasferimento presso la Sezione di Appello per la Sicilia, la collega Consigliere Giuseppa Cernigliaro, che è stata sostituita, ma solo dal 1° febbraio del corrente anno, da un nuovo magistrato, il dott. Sergio Antonio Prestianni, che attualmente continua a prestare servizio in assegnazione aggiuntiva presso la Sezione del controllo per la Liguria. Grazie alla sua disponibilità - con l'assenso della presidente della Sezione di appartenenza e con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti - è stato comunque possibile garantire il regolare funzionamento del Collegio anche nel corrente mese di gennaio 2023, durante il quale hanno prestato servizio effettivo presso questa Sezione giurisdizionale solo due magistrati.

Devo, a quest'ultimo proposito, evidenziare che la dotazione organica di diritto della Sezione, come modulata dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza della

Corte dei conti n. 79/CP/2021 del 26 marzo 2021, e confermata dalla successiva deliberazione n. 197/CP/2021 del 14 luglio 2021, è composta da quattro magistrati, tra cui il Presidente. Di fatto, al momento attuale sono assegnati a questa Sezione solo tre magistrati (compreso il Presidente). Ciò rende, tra l'altro, impossibile la relativa rotazione imposta dal comma 2-*bis* dell'art. 148 del codice di giustizia contabile, aggiunto dall'art. 63, c.1, lett. b) del d.lgs n. 114/2019, che preclude la partecipazione al collegio giudicante al magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto, obbligando così a ricorrere all'esterno della Sezione giurisdizionale per garantire la formazione del collegio stesso.

Sull'argomento, si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza n. 8951 del 18 marzo 2022, indicando che la novella normativa apportata dal "correttivo" al codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 114 del 2019), incidendo sul disposto dell'art. 148 del codice di giustizia contabile con l'introduzione del comma 2-*bis*, è apertamente ispirata al rispetto dell'art. 4 dello stesso codice secondo cui "Il processo contabile attua i principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'art. 111 Cost., comma 1"; essa, nel prevedere che il magistrato istruttore non faccia parte del collegio giudicante, "induce a collocare la prevista incompatibilità, come ritenuto in dottrina, fra le ipotesi di astensione e ricusazione e dunque di ipotetica violazione - in caso di loro inosservanza - delle regole del giusto processo"; argomento che esula dalla verifica riservata alle stesse Sezioni Unite, vertendosi in tema di violazione di norme processuali.

Sempre per ciò che riguarda l'organizzazione della Sezione, va infine segnalato che, proseguendo nella applicazione dei principi di cui all'art. 6 del codice di giustizia contabile (digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività), con decreto n. 126 del 24 maggio 2022 del Presidente della Corte dei conti è stata introdotta, con decorrenza dal settembre 2022, la obbligatorietà del deposito *on line* degli atti e documenti processuali in relazione ai giudizi di primo e secondo grado mediante caricamento diretto nell'apposita area della c.d. DAeD (deposito atti e documenti). In particolare, l'art. 6 (deposito atti e documenti nel fascicolo processuale digitale) del citato

decreto ha testualmente disposto che: “per i giudizi iscritti a ruolo, le parti autenticate depositano i rispettivi atti e documenti processuali mediante caricamento diretto nell’apposita area di *upload*”. Ciò ha inciso sulla pratica governabilità dei giudizi, rappresentando un ulteriore passo avanti nel percorso di informatizzazione del processo già da tempo iniziato e strutturato nel sistema applicativo Giu.Di.Co. e determinando, fra l’altro, una considerevole riduzione della necessità di accedere fisicamente agli uffici della Sezione giurisdizionale.

Prima di entrare nel merito dell’attività della Sezione giurisdizionale durante l’anno 2022, devo riferire di alcune questioni che condizionano, o che potranno condizionare, il settore dei giudizi di responsabilità amministrativa.

La prima è la concreta prospettiva di ulteriore proroga fino all’anno 2026 dell’efficacia dell’art. 21 del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha circoscritto alle condotte dolose “intenzionali”, ed a quelle gravemente colpose unicamente allorché omissive, la perseguibilità di fatti dannosi commessi dalla data della propria entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2021, termine poi prorogato al 30 giugno 2023 dall’art. 51, comma 1, lett. h), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, del quale si è già trattato nel corso delle inaugurazioni dell’anno giudiziario di questa Sezione giurisdizionale, rispettivamente, per l’anno 2021 e per l’anno 2022.

Detta disposizione, ispirata alla finalità di contrastare la c.d. “paura della firma” negli amministratori pubblici, con i conseguenti rallentamenti dell’azione amministrativa, inizialmente limitata al solo periodo emergenziale, è stata controbilanciata dal successivo art. 22, che ha ampliato il controllo “concomitante” della Corte dei conti già previsto dall’art. 11 della legge n. 15 del 2009 (cioè un controllo sull’impiego delle risorse rispetto alla realizzazione dei programmi, rivolto a stimolare ed a responsabilizzare l’amministratore pubblico), prevedendo altresì un’apposita denuncia all’amministrazione di eventuali gravi irregolarità gestionali accertate, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione dei contributi, ai fini della

responsabilità dirigenziale: essa tende quindi a ridurre l'ambito di responsabilità degli amministratori il più possibile, compensando questa maggiore impunità con un controllo "rafforzato", nella convinzione che la dispersione di pubbliche risorse venga meno con un'attenta attività preventiva. Tuttavia, limitando la perseguibilità di fattispecie dannose alle condotte dolose intenzionali e a quelle colpose solo se omissive, la normativa in questione finisce per accollare alla collettività il rischio economico che, nonostante l'attività di controllo, si verifichi comunque una dispersione di risorse pubbliche per scelte irrazionali degli amministratori (purché non dolose), perfino nel caso in cui tali scelte abbiano comunque arricchito indebitamente l'autore del danno o terzi.

Un secondo profilo riguarda i potenziali riflessi nell'ambito dei giudizi di responsabilità amministrativa, ancora da verificare, della recentissima riformulazione dell'art. 445 c.p.p. per effetto dell'art. 25, comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "riforma Cartabia") - in attuazione dell'art. 1, comma 10, lett. a), n. 2 della legge delega n. 134 del 2021 - che ne ha rimodulato il comma 1-bis nei seguenti termini: *"La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna"*.

Ritengo poi opportuno segnalare, in questa sede, due importanti pronunce della Corte costituzionale, intervenute nel 2022, in materia di giudizio contabile.

Con sentenza n. 90 dell'11 aprile 2022, la Consulta, in un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, ha ritenuto che l'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, di ricapitalizzazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée S.p.A., sia riconducibile all'esercizio di

funzioni inerenti al “nucleo caratterizzante funzioni consiliari”, rispetto al quale l’art. 24 dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d’Aosta, al pari dell’art. 122, comma 4, della Costituzione, esclude la responsabilità (penale, civile e amministrativa) dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati. La Corte costituzionale ha così stabilito che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, III Sezione giurisdizionale centrale Appello, adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Valle d’Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri della Regione autonoma Valle d’Aosta che hanno votato per l’approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della citata società partecipata; di conseguenza, ha sancito che andasse annullata la predetta sentenza n. 350 del 2021, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi.

Con sentenza n. 203 del 28 luglio 2022, la Corte costituzionale ha affrontato uno degli aspetti più particolari del processo contabile, vale a dire la disciplina della chiamata *iussu iudicis*, oggi preclusa dal primo comma dell’art. 83 del codice di giustizia contabile, come riformulato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. Il secondo comma di detto articolo stabilisce altresì che, allorché il fatto dannoso sia causato da più persone e alcune di esse non siano state convenute nello stesso processo, se si tratti di responsabilità parziaria, il giudice tenga conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. La Consulta ha dichiarato infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, commi 1 e 2, del codice di giustizia contabile, nel testo conseguente alle modifiche recate dal “correttivo”, nella parte in cui tali commi dispongono che nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice, poiché la Corte dei conti in sede giurisdizionale, se da una parte non è vincolata al provvedimento di archiviazione del pubblico ministero, che non ha natura giurisdizionale, dall’altra non può determinare

(od orientare) l'iniziativa di quest'ultimo, né supplire all'eventuale mancato esercizio dell'azione.

Per quanto riguarda l'attività svolta dalla Sezione giurisdizionale durante il 2022, ritengo utile svolgere alcune sintetiche considerazioni di ordine generale, rinviando alle parti dedicate della relazione scritta per la consultazione delle tabelle numeriche e per una esposizione dei passaggi motivazionali delle più significative decisioni assunte nell'anno trascorso.

GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

Quanto ai giudizi di responsabilità, le fattispecie esaminate hanno riguardato in gran parte l'accertamento delle c.d. "responsabilità mediche".

Si tratta di fattispecie di danno indiretto, azionate dalla Procura regionale con corrispondenti citazioni ed originate per lo più da segnalazioni con le quali l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (EGAS; oggi Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, A.R.C.S.) ha comunicato i *"risarcimenti effettuati nell'ambito della gestione centralizzata della copertura assicurativa rct/o a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale"*.

I giudizi in questione presentano profili di rilevante delicatezza, considerando i retrostanti aspetti soggettivi che coinvolgono i medici e i loro pazienti e che hanno comportato in parte dei casi la necessità di disporre accertamenti istruttori, tanto che alcune questioni sono state decise nel corso del 2022 ed altre all'inizio del corrente anno.

A quest'ultimo proposito - ed in ordine alla più volte richiesta applicazione alle fattispecie esaminate delle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), rinviando alla parte della presente relazione dedicata alla giurisprudenza della Sezione per l'estratto dalle pronunce sull'argomento di seguito citate - ritengo opportuno segnalare fin da ora l'orientamento adottato dal Collegio con ordinanza n. 12 del 22 marzo 2022. Con tale

provvedimento - nel disporre consulenza tecnica di Ufficio ritenuta necessaria ai fini della definizione della controversia, e nel richiedere alla Sezione del collegio medico-legale distaccata presso la Corte dei conti, "con la partecipazione di un medico specialista che abbia specifica e pratica conoscenza di quanto costituisce oggetto della controversia" di pronunciarsi su specifici quesiti - è stato ritenuto che la partecipazione dello specialista risponda a un condivisibile canone di ragionevolezza istruttoria generalmente riconosciuto e osservato indipendentemente dalla sua cristallizzazione legislativa.

Sempre in tema della applicazione della normativa introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, questa Sezione, con sentenza-ordinanza n. 59 del 12 dicembre 2022, ribadendo comunque che essa non può essere applicata ai fatti dannosi accaduti prima della sua entrata in vigore, ha disatteso la richiesta difensiva di applicazione del disposto dell'art. 13 - che prevede la comunicazione all'esercente la professione sanitaria dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte, a pena della preclusione dell'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa - negando che esso possa essere applicato alle azioni di responsabilità amministrativa introdotte dopo l'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, anche per i fatti dannosi accaduti prima di tale data.

Nel settore della responsabilità erariale si sono poi ripresentate all'esame della Sezione nello scorso anno vertenze riguardanti ipotesi di falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro, per il danno erariale derivante all'amministrazione di appartenenza per il fatto della avvenuta erogazione della retribuzione ai dipendenti anche in corrispondenza di ore in realtà non lavorate. In tali casi la legge prevede che il responsabile risarcisca l'amministrazione, oltre che del danno patrimoniale, anche del danno d'immagine subito dalla stessa agli occhi degli altri propri dipendenti e della comunità amministrata (artt. 55 *quater* e 55 *quinquies* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Per la singolarità della fattispecie trattata, merita menzione in questa parte generale la sentenza n. 58 del 28 novembre 2022, pronunciata in un caso di accertata responsabilità di un dipendente per il danno arrecato all'amministrazione di

appartenenza a causa dell'alterazione delle proprie timbrature, attestanti servizi non effettivamente resi, con la quale si è evidenziato che non può tenersi conto, ai fini della richiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere, del pagamento eseguito in favore di soggetto diverso dall'ente danneggiato, non avendo questo effetto liberatorio dall'obbligazione poiché le somme non sono entrate nella giuridica disponibilità dell'ente creditore; ne è conseguita la condanna del convenuto a rifondere l'amministrazione danneggiata.

Si sono poi riproposte all'attenzione della Sezione controversie riguardanti illecite percezioni di finanziamenti pubblici attuate da privati in danno di vari soggetti pubblici erogatori.

In particolare, con la sentenza n. 33 del 20 giugno 2022 è stata esaminata una complessa fattispecie riguardante dodici distinte ipotesi accusatorie nei confronti di convenuti tutti citati, "a titolo di dolo e in solido tra loro", per sentirli condannare al risarcimento, in favore della Regione Friuli Venezia Giulia e di altri enti, del danno di euro 561.120,00, corrispondenti a contributi pubblici ritenuti illecitamente percepiti.

Premesso l'inquadramento della vicenda nell'ambito del sistema di erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati, finalizzate alla realizzazione, attraverso la partecipazione dei privati medesimi, di un programma della pubblica amministrazione, il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di citazione in relazione alla prima delle voci di danno contestate per violazione dell'articolo 70 del codice di giustizia contabile, invocato dalla stessa Procura regionale per rimettere in trattazione l'ipotesi di danno erariale precedentemente archiviata. Non è stata infatti riconosciuta, nella specie, la sussistenza dei presupposti idonei a giustificare la riapertura del fascicolo istruttorio dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione, non essendo emersi elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati. Disconoscendo la tesi attorea circa l'occultamento doloso del danno che, a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, differisce la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al relativo risarcimento alla data della sua scoperta, sono state inoltre respinte per intervenuta prescrizione le

domande relative ad altre otto poste di danno, fondate sul presupposto che fossero state poste in essere condotte finalizzate ad occultare dolosamente la realtà dei fatti. Infine, sono state disattese le richieste risarcitorie relative ad altre tre poste di danno per insussistenza dello stesso, non essendo stata ravvisata, nelle fattispecie, la contestata duplicazione nel ristoro delle spese sostenute.

Con la sentenza n. 65 del 28 dicembre 2022, in materia di danno da indebita percezione di contributi pubblici finalizzati, concessi dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), a valere sia sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.), sia sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.) in relazione alle campagne agricole 2008 - 2014, il Collegio ha accolto la prospettazione della Procura regionale, condannando il convenuto, “in proprio ed in qualità di titolare di impresa individuale”, al risarcimento del danno complessivo di euro 881.517,23 in favore di A.G.E.A., oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione dei contributi e agli interessi legali. Nel caso esaminato, la Sezione ha rilevato che i contributi contestati erano stati conseguiti dal convenuto presentando, all’organismo pagatore, domande di aiuto che attestavano la disponibilità di terreni ampiamente eccedenti rispetto a quelli per i quali poteva vantare un legittimo titolo giuridico; ha respinto l’eccezione difensiva di intervenuta prescrizione riconoscendo, nella specie, l’avvenuto occultamento doloso del danno di cui al ricordato articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, evidenziando che il convenuto aveva, con coscienza e volontà, presentato domanda di ammissione a finanziamenti agricoli rappresentando all’amministrazione la esistenza di titoli di conduzione di fondi in realtà insussistenti. Il Collegio ha quindi analizzato nel dettaglio la complessa normativa eurounitaria in materia di contributi all’agricoltura, individuando le esatte disposizioni regolamentari disciplinanti la materia e distinguendo il diverso e più rigoroso regime sanzionatorio dettato per le dichiarazioni fraudolente rispetto a quello previsto per le mere dichiarazioni eccessive; ha, altresì, ribadito la prevalenza della disciplina di settore, specificamente disposta da atti normativi nazionali e sovranazionali, che costituiscono il sistema regolatorio per l’attuazione delle diverse politiche di ausilio all’agricoltura, deliberate dall’Unione

Europea, sulla normativa nazionale, recata per i contratti agrari dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, le cui disposizioni, destinate a regolare i rapporti tra privati cittadini, sono da considerarsi recessive laddove il coltivatore/conduuttore scelga di richiedere la concessione di fondi statali o comunitari per il sostegno alla sua attività.

Devo segnalare che, sull'argomento delle erogazioni di contributi da parte di A.G.E.A., disposte in corrispondenza di dichiarazioni non veritiere circa la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti per la relativa fruizione, si sono anche di recente pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione civile con ordinanza n. 2850 del 31 gennaio 2022, chiarendo che si configura un'ipotesi di danno erariale, dunque rientrante nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 103, comma 2 della Costituzione, a fronte del contributo causale del privato che, inserendosi in modo determinante nel procedimento amministrativo, se ne assicuri indebite utilità sviandone le funzioni istituzionali e così alterando la programmazione dell'attività amministrativa.

Nel corso del 2022 si è riscontrato, rispetto al passato, un minore ricorso al rito abbreviato ex art. 130 del codice di giustizia contabile, costituente un rito alternativo a quello ordinario, dalla funzione deflattiva del contenzioso ed avente lo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario, cui il convenuto può accedere anche in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, senza limiti di importi risarcitori in valore assoluto ma con la sola preclusione derivante dal "doloso arricchimento del danneggiante".

Sono stati emessi tre decreti, dei quali due di accoglimento delle richieste di rito abbreviato formulate dai convenuti in due distinti giudizi di responsabilità (decreti n. 1 del 13 gennaio 2022 e n. 3 del 12 maggio 2022), ed uno (decreto n. 2 del 9 maggio 2022), dichiarativo di inammissibilità.

Neppure nello scorso 2022 si è fatto ricorso al rito monitorio di cui agli artt. 131 e ss. c.g.c., applicabile nei giudizi di responsabilità e di conto nel corso dei quali emergano fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore a 10.000 euro. In presenza di tali presupposti il presidente della Sezione giurisdizionale regionale può, con decreto, determinare la somma da pagare all'erario,

stabilendo un termine per l'accettazione della determinazione stessa e l'udienza di discussione del giudizio, in caso di mancata accettazione.

È stata invece fatta applicazione, per la prima volta (sentenza-ordinanza n. 44 del 20 settembre 2022; sentenza n. 45 del 20 settembre 2022), del disposto dell'art. 110 del codice di giustizia contabile, che prevede che la rinuncia agli atti del processo possa essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa e che il pubblico ministero possa, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunciare motivatamente agli atti del processo. È previsto che la rinuncia produca i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte, nelle debite forme, senza riserve o condizioni, e che dia luogo alla declaratoria di estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese.

GIUDIZI SUI CONTI

L'esame dei conti giudiziali è regolato dalla parte III del codice di giustizia contabile (giudizio sui conti), che disciplina diversamente il giudizio che si instaura ope legis al momento del deposito del conto dell'agente contabile presso la segreteria della Sezione giurisdizionale, a norma degli artt. 139 e 140 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), ed il "giudizio per la resa di conto", che è instaurato con ricorso del pubblico ministero (artt. 141 e ss. c.g.c.) qualora questi riscontri la mancata presentazione del conto da parte di un soggetto che rivesta la qualifica di agente contabile.

È stata avviata, nel corso del 2022, l'anagrafe degli agenti contabili prevista dall'art. 138 del codice di giustizia contabile, che ha la funzione di consentire alle amministrazioni interessate, alle Sezioni giurisdizionali e alle Procure territorialmente competenti - che sono legittimate al relativo utilizzo secondo le modalità stabilite dal terzo comma dell'art. 6 del codice di giustizia contabile (digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività) - l'accesso ai dati identificativi relativi ai soggetti che rivestono la qualifica di agente contabile ed ha funzione ricognitiva della qualità di agente contabile. I conti giudiziali devono infatti essere presentati alla Sezione da parte di tutti i soggetti che maneggiano denaro pubblico o che abbiano in consegna beni pubblici, siano essi funzionari pubblici, che privati incaricati dalle pubbliche

amministrazioni, che agenti operanti in via di fatto – soggetti che, pur senza alcuna formale attribuzione dell’incarico, abbiano la disponibilità materiale, concreta ed effettiva, di denaro, beni mobili, valori e materie di pertinenza pubblica – in quanto il “maneggio” di pubblico danaro genera *ex se* l’obbligo dell’agente di rendere documentata ragione della gestione mediante, appunto, il deposito del conto presso l’amministrazione.

Il “giudizio sul conto”, disciplinato dagli articoli 145 e seguenti del codice di giustizia contabile, di norma si svolge quindi sul conto reso dall’agente contabile all’amministrazione di appartenenza, già approvato e parificato e da questa depositato, tramite il responsabile del procedimento allo scopo individuato, presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Ove ciò non si verifichi, nelle ipotesi previste dalle lett. a), b), c) e d) del primo comma dell’art. 141 del codice di giustizia contabile, il pubblico ministero promuoverà il giudizio per la resa del conto, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell’amministrazione interessata. Il conto verrà compilato d’ufficio dall’amministrazione, a spese dell’agente contabile, qualora questi non abbia adempiuto all’obbligo di resa del conto nemmeno dopo l’intimazione contenuta nel decreto del giudice monocratico; decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, con il decreto immediatamente esecutivo di cui all’art. 141, comma 6, c.g.c., oltre alla compilazione di ufficio del conto il giudice monocratico potrà disporre l’applicazione di una sanzione pecuniaria a carico dell’agente contabile inottemperante, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi per l’inadempimento. Oppure, qualora l’agente contabile abbia effettivamente presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo abbia trasmesso e depositato presso la Sezione giurisdizionale, il conto verrà acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che comminerà “la sanzione pecuniaria di cui al comma 6” all’amministrazione, nella persona del “responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 139, comma 2” (art. 141, comma 7, c.g.c.).

L'esame dei conti giudiziali, ripartito tra i due Consiglieri presenti in Sezione nell'anno 2022, si è svolto in ottemperanza alla individuazione delle seguenti priorità, a norma dell'art. 145, comma 2, del codice di giustizia contabile, disponendo, con decreto n. 21 del 13 maggio 2022: "che nell'anno 2022 i magistrati relatori sui conti provvedano all'esame dei conti degli agenti contabili degli Enti locali della Regione e degli agenti contabili dello Stato operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia riferite agli esercizi più recenti con particolare attenzione, per i conti degli Enti locali, per le gestioni degli economi, dei consegnatari di beni e dei tesorieri (e, ove possibile, degli agenti "esterni" della riscossione); che proseguano, nell'anno 2022, nelle verifiche non ancora giunte a definizione relative alle gestioni rientranti nei programmi degli anni precedenti".

È stato, quindi, privilegiato l'esame dei conti depositati in epoca più recente e la definizione di quelli di epoca più remota già in corso di istruttoria; contemporaneamente, si è ampliato l'osservatorio delle tipologie degli agenti contabili, inizialmente concentrato sull'esame dei conti erariali, ossia quelli che coinvolgono le amministrazioni periferiche e centrali dello Stato, dei conti di consegnatari ed economi di enti locali, e di agenti "interni" della riscossione, con la inclusione nel programma dell'esame dei conti dei tesorieri, sui quali sono state avviate apposite istruttorie; non è stato invece possibile, a causa del trasferimento di due funzionari addetti al settore conti giudiziali presso altre sedi, e la relativa sostituzione con altre unità di personale solo ad anno inoltrato, avviare l'esame dei conti degli agenti "esterni" della riscossione, rinviato quindi al corrente anno.

Sono stati, tra l'altro, emanati alcuni decreti di discarico di agenti contabili "con raccomandazioni", anche in considerazione della lieve entità delle irregolarità riscontrate.

Nel corso del 2022 alcuni giudizi per la resa del conto azionati dalla Procura regionale sono stati riferiti ai conti relativi alla riscossione dell'imposta di soggiorno da parte di un soggetto gestore di struttura ricettiva.

L'orientamento della Sezione - aderendo a parte della giurisprudenza elaborata in materia, ed argomentando dalla novella normativa recata dall'art. 180 del decreto-legge.

19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il cui comma 3 ha aggiunto il comma 1-ter all'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 stabilendo che "Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno" - ha individuato la natura esclusivamente tributaria del rapporto tra il soggetto passivo e l'ente impositore e quello tra il responsabile del pagamento dell'imposta e l'ente stesso. Rilevando che, essendo venuta meno l'attività di riscossione e versamento per conto dell'amministrazione, "non vi è più l'obbligo di rendicontazione di denaro pubblico da parte del gestore il quale, per effetto della richiamata disciplina, non può più essere qualificato come agente contabile", i giudici monocratici hanno quindi rigettato i ricorsi (decreti nn. 7 e 8 del 22 novembre 2022).

GIUDIZI PENSIONISTICI

I ricorsi in materia di pensione sono stati assegnati ai Consiglieri in servizio presso la Sezione seguendo l'ordine cronologico del loro arrivo, secondo il disposto di cui all'art. 154, comma 4, del codice di giustizia contabile, e continuando ad applicare il criterio di rotazione delle assegnazioni tra i magistrati, già utilizzato in precedenza.

Ciascun giudice monocratico assegnatario dei ricorsi in materia pensionistica ha provveduto alla formazione dei ruoli d'udienza e alla calendarizzazione delle udienze, nel rispetto dei termini indicati dall'art. 155 del codice di giustizia contabile, come modificato dal decreto legislativo n. 114 del 7 ottobre 2019.

Nello scorso anno 2022 non si sono registrate controversie di tipo seriale, a differenza di quanto si era verificato nel corso del 2021 per la tematica dell'applicabilità o meno, in favore degli ex militari ricorrenti, dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54, 1° comma, del d.p.r. n. 1092 del 29 dicembre 1973: le intervenute innovative pronunce delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, alle quali si è conformato l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con il conseguente soddisfacimento dell'interesse dei ricorrenti, ha evidentemente determinato l'affievolimento del relativo contenzioso. Sono state, quindi, pronunciate sull'argomento alcune, residuali, sentenze dichiarative della cessazione della materia

del contendere, attesa l'intervenuta liquidazione dei benefici richiesti dagli interessati dopo l'introduzione di alcuni giudizi pensionistici.

Altre e svariate questioni sono state esaminate e decise dai giudici monocratici di questa Sezione, tra le quali è stato necessario effettuare una scelta e per la cui sintesi rinvio alla parte dedicata alla giurisprudenza in questa relazione: tra esse, ritengo comunque opportuno segnalare fin da ora la sentenza n. 38 del 19 settembre 2022, pubblicata nella Rivista della Corte dei conti n. 5/2022, resa su un ricorso promosso da un dipendente pubblico nei confronti dell'Inps in materia di variazione della posizione assicurativa, connessa ai numerosi procedimenti di correzione dallo stesso attivati.

Rilevando che, nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato (e ripresentato) innumerevoli richieste di variazione della posizione assicurativa (RVPA) e non aveva ben seguito le chiare indicazioni dettate dalla circolare Inps n. 49/2014, causando così un notevolissimo aggravio di lavoro alla competente sede provinciale dell'Istituto previdenziale, il giudice monocratico, nel rigettare il gravame, ha valorizzato il principio che vuole che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione siano improntati ai principi della collaborazione e della buona fede, per come ora espressamente previsto dall'art. 1, c. 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e già in precedenza indicato dalla giurisprudenza, con la conseguenza che al cittadino non è consentito di agire in maniera vessatoria e strumentale nei confronti degli uffici pubblici.

Di particolare interesse è anche la sentenza n. 63 del 20 dicembre 2022, con la quale, pronunciandosi sul tema delle pensioni per cumulo, richiamando l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con ordinanza n. 12863 del 26 giugno 2020, ed argomentando sul disposto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, il giudice monocratico ha indicato che la pensione per cumulo – che, per definizione, è una pensione derivante dalla contribuzione versata, nel tempo, a più gestioni previdenziali – è, nella sua riduzione a unità, una pensione a carico della gestione ordinaria dell'Inps, con la conseguente individuazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione per le relative controversie.

CONCLUSIONI

Concludo rivolgendo un sincero ringraziamento ai colleghi magistrati per la competenza e l'impegno profuso al fine di svolgere al meglio le funzioni loro assegnate nell'ambito giurisdizionale, nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie delle parti, ed al personale amministrativo che, con apprezzate capacità e disponibilità e sotto la accurata supervisione del funzionario preposto, ha assicurato il buon funzionamento della Sezione e garantito la valida collaborazione ed il necessario supporto ai giudici nello svolgimento delle rispettive funzioni, in una sinergia ampiamente costruttiva.

È doveroso, in questa sede, riconoscere che i risultati dell'attività svolta nell'anno 2022 sono stati conseguiti grazie innanzitutto al prezioso contributo del Presidente Paolo Simeon, le cui capacità organizzative e la profonda preparazione giuridica hanno creato, nel corso di questi anni, un efficiente ambiente di lavoro e fornito il necessario supporto alla giurisprudenza della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia.

Devo, inoltre, ricordare il fondamentale ruolo della Procura regionale, del Procuratore regionale che la dirige, dei singoli magistrati e del personale ad essa assegnati, che ringrazio per la partecipazione nel perseguimento del comune obiettivo del puntuale esercizio delle funzioni giurisdizionali, e colgo l'occasione per rivolgere un caloroso saluto alla Presidente della Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, ai colleghi magistrati ed al personale che ne fanno parte, per l'impegnativo, gravoso ma indispensabile svolgimento delle rispettive funzioni.

Ringrazio, quindi, i dirigenti ed il personale dell'ufficio SAUR di Trieste per la collaborazione prestata a questa Sezione facendo fronte a tutte le sue esigenze strumentali.

Ringrazio, inoltre, il Corpo della Guardia di Finanza per l'attività svolta nell'espletamento delle funzioni di polizia finanziaria, l'Arma dei Carabinieri per avere garantito i servizi di rappresentanza, di vigilanza e di assistenza alle udienze, tutte le Forze dell'ordine e tutte le Autorità pubbliche per il contributo collaborativo fornito alla Sezione giurisdizionale nello svolgimento delle sue funzioni.

Un doveroso riconoscimento va, poi, all'Avvocatura pubblica ed a quella del libero Foro, per la correttezza e la professionalità dimostrate nel conferire l'indispensabile contributo all'amministrazione della giustizia contabile.

Invito, infine, il signor Procuratore regionale a svolgere la sua relazione.

I GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

QUESTIONI PROCESSUALI

Sentenza n. 33 del 20 giugno 2022

È stata giudicata inammissibile l'azione di responsabilità per violazione dell'articolo 70 del codice di giustizia contabile (c.g.c.) - il cui comma 1 dispone che "I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati" - ove la pretesa attorea derivi dalla ritenuta distrazione, che tale resta comunque sia stata realizzata, vale a dire, "disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione", dello stesso, specifico e ben individuato, contributo pubblico a finalizzazione determinata, restando ininfluyente, ai soli fini identificativi che rilevano, la modalità concreta con cui la distrazione medesima sarebbe avvenuta.

Ferma rimanendo, ai fini della riapertura del fascicolo istruttorio, l'insufficienza di una diversa valutazione dei fatti già esaminati in sede di prima archiviazione, il principio oggi cristallizzato nel citato articolo 70, comma 1, c.g.c., rappresenta, tra l'altro, il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela delle ragioni del pubblico erario e l'interesse del presunto responsabile a non essere coinvolto, senza limiti predeterminati, in susseguenti attività istruttorie e contestazioni riferibili alla stessa ipotesi di danno.

Sentenza - Ordinanza n. 44 del 20 settembre 2022

A fronte di motivata rinuncia agli atti del processo da parte del pubblico ministero nei confronti di alcuni dei convenuti e della previsione secondo cui "Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti" (articolo 110, comma 5, c.g.c.), le accettazioni vanno ritenute regolari ancorché notificate, alle altre parti, dalla Procura

regionale anziché da ciascun convenuto accettante, essendo stato, così, comunque raggiunto lo scopo conoscitivo perseguito dalla norma.

Sentenza - Ordinanza n. 44 del 20 settembre 2022

Avuto riguardo alla struttura del processo di responsabilità amministrativa, che conosce una fase di contestazione preliminare di responsabilità avente la funzione “di consentire all’invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibile completezza istruttoria” (Corte dei conti, Sezioni riunite, sent. n. 7 del 16 febbraio 1998), è stato osservato che la previsione codicistica (articolo 87 c.g.c.) che contempla la “corrispondenza tra i fatti di cui all’articolo 86, comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre” non può essere intesa nel senso che i primi debbano essere perfettamente sovrapponibili a questi ultimi.

Depongono univocamente in tal senso, da un lato, il dato letterale che correttamente richiede – non potendo, peraltro, fare diversamente, attesa la diversa strutturazione dei due atti – la mera “corrispondenza”, e non la coincidenza, tra “i fatti” contestati con l’atto di citazione e “gli elementi essenziali del fatto” contestato con l’invito a dedurre; dall’altro, la considerazione secondo cui, pur volendo ipotizzare che tale non prevista coincidenza possa essere ritenuta in linea con il primo aspetto del profilo funzionale che accede alla contestazione preliminare, vale a dire quello inerente alla finalità “di consentire all’invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio”, non si può sottacere che tale prospettiva finirebbe, comunque, con il frustrarne irrimediabilmente il secondo, vale a dire quello inerente alla finalità “di garantire nel contempo la massima possibile completezza istruttoria”.

Sul punto, è stato, infatti, rimarcato che – mentre, per la fase della contestazione preliminare, l’articolo 67, comma 1, c.g.c. prevede che con l’invito a dedurre debbano essere esplicitati i soli “elementi essenziali” del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato – solo l’atto di citazione, poiché adottato a valle di una istruttoria ormai completa, deve contenere “l’esposizione

dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda” (articolo 86, comma 2, lettera “e”, cit.), con la conseguenza che si deve ritenere sufficiente che tra questi ultimi e i primi sussista un ragionevole rapporto di continenza.

Sentenza n. 45 del 29 settembre 2022

In un caso di malpractice sanitaria, il Collegio ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del processo da parte del pubblico ministero (art. 110, comma 2, c.g.c.).

La facoltà di rinuncia, consentita soltanto quando essa sia stata accettata dalla controparte, senza riserve e condizioni, verbalmente all’udienza ovvero con atti sottoscritti e notificati alle parti, costituisce una novità del nuovo codice, in quanto, precedentemente, si riteneva preclusa tale possibilità al pubblico ministero, in considerazione dei principi di obbligatorietà e irretrattabilità dell’azione di responsabilità amministrativa.

Sentenza n. 65 del 28 dicembre 2022

La formulazione della richiesta di prova testimoniale, con la quale vengono chiamati a deporre indistintamente e cumulativamente 20 soggetti su circostanze riferite a fatti eterogenei ed articolate in 37 capitoli di prova, rende la stessa inammissibile a norma dell’art. 244 c.p.c., richiamato dall’art. 98 del codice di giustizia contabile, a mente del quale *“La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”*. Sull’argomento, la giurisprudenza ha chiarito che l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 244 c.p.c. determina l’inammissibilità del mezzo istruttorio; pertanto, la prova per testi deve essere dedotta mediante una indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ciascuna di esse deve essere ascoltata, a pena di inammissibilità.

QUESTIONI SOSTANZIALI

Ordinanza n. 12 del 22 marzo 2022

In un giudizio che ha visto coinvolto un medico a causa del danno subito dal S.S.R. per il risarcimento riconosciuto e pagato ad una paziente danneggiata, non è stata reputata irrilevante la lamentata mancanza del concorso di uno specialista nell'esame medico legale i cui esiti sono stati posti a fondamento dell'accusa. Infatti, sebbene la norma secondo cui "Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento" (articolo 15, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24) non sia applicabile ai fatti dannosi accaduti prima della sua entrata in vigore, la partecipazione dello specialista risponde a un condivisibile canone di ragionevolezza istruttoria generalmente riconosciuto e osservato indipendentemente dalla sua cristallizzazione legislativa.

Sentenza n. 33 del 20 giugno 2022

Per aversi "occultamento doloso del danno" - e, dunque, lo scorrimento in avanti del termine iniziale della prescrizione - è necessario che il danno, ove sussistente, sia stato "volontariamente nascosto", non essendo evidentemente sufficiente che il soggetto presunto danneggiato "non sia stato in grado di vederlo".

Sentenza n. 33 del 20 giugno 2022

Si è ritenuto che il peso economico di una determinata spesa sostenuta per il perseguimento di una finalità contemplata da una iniziativa economica pubblica possa essere trasferito, in virtù di tale iniziativa, dal soggetto che se ne è fatto carico alla pubblica amministrazione solo nel caso in cui il primo non ne sia stato altrimenti sgravato.

L'arricchimento del soggetto beneficiario non può andare oltre lo sgravio del peso economico corrispondente alla spesa sostenuta.

Conseguentemente, l'acquisizione di un contributo pubblico per il ristoro di spese di cui il soggetto beneficiario sia già stato sgravato con la concessione di altro contributo pubblico costituisce danno erariale.

Produrre, per ottenere la concessione di un contributo pubblico, documenti relativi a spese per il ristoro delle quali è già intervenuta la concessione di altro contributo pubblico, è una falsa rappresentazione della realtà consistente nel far apparire che il peso economico di spese sostenute per il perseguimento di una finalità contemplata da una iniziativa economica pubblica è rimasto a carico del beneficiario, sebbene questo ne sia stato sgravato grazie alla concessione di altro contributo.

Tale falsa rappresentazione della realtà costituisce occultamento doloso del predetto danno.

Sentenza n. 33 del 20 giugno 2022

Il Collegio ha evidenziato che, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, c.g.c., il giudice ha l'obbligo di liquidare l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa solo nel caso di definitiva esclusione della responsabilità amministrativa derivante dall'accertamento dell'insussistenza di uno o più elementi strutturali dell'illecito, restando, invece, all'esterno del perimetro così delineato il diverso caso di definizione del giudizio con decisione riguardante solo questioni pregiudiziali o preliminari, di rito o di merito.

Il differente regime di regolazione delle spese risulta in linea con la diversa esposizione processuale che accede alle legittime scelte difensive, apparendo evidente che, sollevando eccezioni preliminari che si rivelino fondate, si può ritualmente impedire al giudice di accertare la sussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, sottraendosi, così, al relativo rischio.

In altri termini, sollevando eccezione di prescrizione, le difese avevano inteso evitare il rischio di accertamento degli elementi strutturali dell'illecito, sicché è apparso corretto - nella determinazione del valore della controversia per l'applicazione dei parametri di

cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 ai fini della liquidazione delle spese – fare riferimento solo a quella parte della domanda respinta per insussistenza del danno.

Sentenza n. 46 del 23 settembre 2022

Il Collegio, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, ha condannato un medico di medicina generale ritenendolo responsabile di avere falsamente dichiarato all’Azienda sanitaria di riferimento di avere praticato ai propri assistiti vaccinazioni antinfluenzali e antipneumococciche in realtà non eseguite.

È stato quindi affermato che, come conseguenza della deliberata condotta illecita del sanitario protrattasi per diversi anni, il convenuto non solo aveva conseguito utilità non spettanti, relativamente ai compensi e agli incentivi previsti per la somministrazione dei vaccini a soggetti ultrasessantacinquenni, ma aveva anche procurato un ulteriore danno al S.S.R., dovuto all’inutilizzabilità, per intervenuta scadenza, delle dosi di vaccino non inoculate.

Sentenza n. 53 del 14 ottobre 2022

È stata riconosciuta la responsabilità del ricevitore del lotto, stante la sua qualificazione di agente contabile, per il mancato riversamento dei proventi del gioco del lotto, in violazione degli obblighi derivanti dall’atto di concessione.

Relativamente all’onere della prova, nei giudizi avviati nei confronti degli agenti contabili, si è ritenuto sufficiente che l’accusa erariale dimostri il mancato riversamento dei proventi, mentre il gestore della ricevitoria convenuto ha l’onere di dimostrare gli elementi o eventi idonei ad escludere la sua responsabilità (art. 194 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827). Il Collegio, rilevato che il soggetto convenuto non aveva fornito la prova dell’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile né aveva dimostrato la diligente custodia dei beni o del danaro pubblico, lo ha quindi condannato a risarcire l’Agenzia delle dogane e dei monopoli del Friuli Venezia Giulia.

Quanto agli oneri accessori, è stato rimarcato che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, legge 23 dicembre 1994, n. 724, in caso di ritardato versamento dei proventi del lotto, si

applicano al soggetto inadempiente gli interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso di interesse legale, quale risarcimento *ex lege* di tutto il danno da ritardato pagamento, omnicomprensivo ed assorbente di ogni ulteriore risarcimento per maggior danno, salva prova contraria fornita dal pubblico ministero.

Sentenza – ordinanza n. 54 del 26 ottobre 2022

In un giudizio per responsabilità medica avviato dalla Procura regionale per una fattispecie di danno indiretto, consistente nell'esborso sostenuto dal S.S.R. per il risarcimento liquidato alla paziente danneggiata siccome riconosciuto con sentenza civile, il Collegio ha adottato sentenza/ordinanza con la quale si è preliminarmente pronunciato sull'eccezione di prescrizione del danno sollevata dal convenuto.

Nel caso in esame, l'eccezione è stata respinta sulla base dell'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 14/2011/QM, ove è stato affermato il principio di diritto secondo cui "*il dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato".

In tale ottica, è stato precisato che non assume rilevanza l'epoca in cui è sorta l'obbligazione, per effetto della soccombenza giudiziale dell'amministrazione, né il momento in cui si è verificato l'evento lesivo per il terzo, atteso che, solo con l'emissione del titolo di pagamento in favore del terzo, l'amministrazione viene a subire un'oggettiva "*deminutio patrimonii*" caratterizzata da certezza, concretezza e attualità, qualità che legittimano la Procura erariale ad esercitare l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'autore del danno.

L'azione risarcitoria avviata dalla Procura regionale è stata ritenuta tempestiva in quanto l'inquirente aveva provveduto a curare l'interruzione della prescrizione con un formale atto di messa in mora indirizzato al soggetto ritenuto responsabile.

Sentenza n. 55 del 26 ottobre 2022

È stato individuato il danno erariale nella spesa sostenuta dall'Amministrazione sanitaria sulla base di prescrizioni illecitamente disposte dal medico di medicina generale, con ricettario della sanità pubblica, per la somministrazione di farmaci a base di ossicodone (oppiaceo) a favore di più pazienti, in assenza delle rigorose condizioni previste al riguardo.

Sentenza n. 58 del 28 novembre 2022

In un caso di accertata responsabilità di un dipendente per il danno arrecato all'amministrazione di appartenenza in conseguenza dell'alterazione delle proprie timbrature, attestanti servizi effettivamente non resi, il Collegio ha reputato che non possa tenersi conto, ai fini dell'invocata cessazione della materia del contendere, del pagamento eseguito in favore di soggetto diverso dall'ente danneggiato.

Il convenuto, che non ha eseguito l'ordinanza con cui il Collegio gli aveva assegnato un termine per provvedere alla rettifica del versamento, non è liberato dall'obbligazione, non essendo entrate le somme nella giuridica disponibilità dell'ente creditore, e va pertanto condannato a rifondere l'amministrazione danneggiata.

Difatti, ai sensi dell'art. 1188 c.c., l'irregolarità del pagamento eseguito è inidoneo a produrre effetti liberatori per il disponente, né ricorre la fattispecie, disciplinata dal successivo art. 1189, del pagamento al creditore apparente, posto che l'atto introduttivo del giudizio identifica chiaramente, in più punti, l'amministrazione danneggiata destinataria del risarcimento.

Sentenza - ordinanza n. 59 del 12 dicembre 2022

Ribadendo l'inapplicabilità della disciplina recata dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) ai fatti dannosi accaduti prima della sua entrata in vigore, il Collegio non ha condiviso la sollecitazione difensiva volta a sostenere – per quanto concerne, in particolare, l'articolo 13 – che il

termine temporale da riferire alla predetta disciplina non debba essere ricondotto al fatto ma all'esperimento dell'azione giudiziaria.

Al riguardo, è stato rilevato che l'articolo 13, comma 1, della predetta legge, dopo aver disposto, al secondo periodo, che "Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte", al terzo periodo prevede che "L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9".

Pertanto, la disciplina legislativa in questione, con la previsione di specifici oneri, appare teleologicamente diretta alla tutela di interessi che fanno capo sia alle strutture sanitarie (così come alle strutture sociosanitarie e alle imprese di assicurazione), sia all'esercente la professione sanitaria.

Si è comunque osservato che ritenere applicabile il citato articolo 13 alle azioni di responsabilità amministrativa solo in quanto introdotte dopo l'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, ovvero anche per i fatti dannosi accaduti prima di tale data, avrebbe l'effetto di vulnerare proprio gli interessi connessi agli oneri ivi previsti.

Nella prospettiva della struttura sanitaria, infatti, secondo la norma in questione l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa è ammesso solo ove sia stato correttamente assolto il previsto onere di comunicazione riguardante "l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato", sicché, nel caso in cui il fatto da comunicare sia avvenuto allorquando tale norma non era ancora in vigore, ritenere applicabile la norma stessa solo perché quando l'azione è stata introdotta dalla Procura regionale questa era vigente - senza considerare, quindi, l'epoca in cui i fatti sono accaduti - equivale a ritenere che alle ragioni dell'erario sia stata "normativamente" sottratta ogni possibilità di tutela giudiziaria, cioè equivale a porsi in frontale contrasto con l'articolo 24 della Costituzione; e ciò è cosa ben diversa dall'inammissibilità dell'azione dovuta al "fatto" del mancato assolvimento dell'onere di comunicazione previsto dalla norma vigente al tempo dei fatti.

Per quanto riguarda l'esercente la professione sanitaria, non è stato inoltre ritenuto ragionevolmente sostenibile che la mancata applicazione del citato articolo 13 alle azioni di responsabilità amministrativa introdotte dopo l'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, anche per i fatti dannosi accaduti prima di tale data, leda prerogative difensive costituzionalmente garantite.

Il convenuto nel processo di responsabilità amministrativa può, infatti, in tale sede, proporre ogni utile argomentazione difensiva, sia di natura oggettiva che soggettiva, a sostegno delle proprie ragioni, incluse quelle tendenti a dimostrare l'infondatezza o la sopravvalutazione della pretesa del terzo.

In altri termini, la norma in parola non ha fornito all'esercente la professione sanitaria uno strumento per situazioni che, prima dell'intervento legislativo, risultavano sprovviste di adeguate garanzie difensive, così da riempire un vuoto di tutela suscettibile di ripresentarsi nel caso di mancata applicazione della norma stessa, ma - per scelta del legislatore, efficace, però, solo dal momento dell'entrata in vigore della fonte legislativa - ha semplicemente offerto all'interessato la facoltà di anticipare la propria difesa (che avrebbe, comunque, potuto essere pienamente esercitata nel processo di responsabilità amministrativa) al momento della controversia tra la struttura e il terzo danneggiato, conferendogli la possibilità di fornire un apporto potenzialmente utile alla neutralizzazione o alla mitigazione del risarcimento a favore del danneggiato medesimo, con ogni consequenziale riflesso favorevole a fronte dell'eventualità del successivo esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa.

Quanto innanzi, comunque, fermo restando che l'esercizio della predetta facoltà di anticipare la propria difesa, così come l'eventuale libera scelta di non avvalersene, lascia totalmente impregiudicata la pienezza delle prerogative difensive esercitabili innanzi alla Corte dei conti.

Sentenza n. 65 del 28 dicembre 2022

In materia di danno da indebita percezione di contributi pubblici finalizzati, concessi dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), a valere sia sul Fondo Europeo

Agricolo di Garanzia (F.E.A.GA.), sia sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.) in relazione alle campagne agricole 2008 - 2014, alla stregua anche di giurisprudenza di Appello non si è ritenuto condivisibile l'assunto difensivo circa l'applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 9 del d.m. 20 marzo 2015, n. 1922, finalizzato ad affermare, attesa la asserita mancata opposizione dei proprietari, la preminenza dell'utilizzo effettivo delle superfici rispetto alla loro disponibilità formale. Il Collegio ha quindi sostenuto che la "non opposizione" in questione non vale a costituire legittima conduzione dei terreni, sicché essa non può esplicitare alcuna efficacia sanante.

Si è, inoltre, reputato inconferente il richiamo ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 11135 del 4 luglio 2012, che ha stabilito la piena disponibilità in capo all'affittuario di tutta la proprietà affittata, anche se concessa da un solo comproprietario: ciò in quanto, nella specie, le dichiarazioni rese dal convenuto riguardavano numerose particelle asseritamente concessegli in affitto innanzitutto da consorzi e associazioni, né egli aveva dimostrato, quando anche alcune di esse fossero risultate appartenenti a più proprietari, l'esistenza di un solo rapporto di affitto con alcuni di questi. Ancora, per quanto riguarda altri terreni appartenenti a singoli proprietari, il Collegio ha rilevato che il quadro probatorio in atti, non inficiato dalle argomentazioni difensive, smentiva decisamente l'esistenza di alcuno dei rapporti di affitto dichiarati dal convenuto ai fini della percezione dei contributi in questione.

È stato poi valutato irrilevante il riferimento difensivo al comma 12 dell'art. 3 dell'allegato alla L. 11 agosto 2014, n. 116 (esteso con la legge di bilancio 2019 alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua), che esonera i soggetti iscritti all'anagrafe agricola delle aziende agricole dal disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, per quanto riguarda i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna. Al di là del fatto che i terreni agricoli dichiarati in conduzione dal convenuto erano contraddistinti da particelle fondiari di estensione spesso superiore ai 5.000 metri quadrati, e che la normativa evocata dalla sua difesa risulterebbe

eventualmente applicabile solo dopo la sua entrata in vigore, si è osservato che essa si limita ad esonerare i soggetti che versano nelle indicate condizioni dal disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, ma non li autorizza affatto a riversare nello stesso, quando costituito, dichiarazioni non veritiere.

IL RITO ABBREVIATO

Decreto n. 2 del 9 maggio 2022

In un giudizio avente ad oggetto la richiesta attorea di rifusione del danno subito dall'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), quantificato nella misura di euro 881.517,23 per contributi ritenuti indebitamente percepiti e relativi alle campagne agricole dal 2008 al 2014, riconducibili pro quota al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.), e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.), il convenuto ha chiesto la definizione del procedimento mediante il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. offrendo allo scopo il pagamento di una somma "entro la misura massima del 20% di quella contestata con citazione", precisando tuttavia in udienza che detto importo non poteva essere superiore al 10% del danno stesso. Il Collegio ha ritenuto, condividendo il parere negativo del Pubblico Ministero, che l'istanza di definizione del giudizio fosse inammissibile ai sensi dell'art. 130, quarto comma, c.g.c., trattandosi di fattispecie nella quale era posto a giudizio un doloso arricchimento del danneggiante, con dati fattuali che, così come esposti in citazione, e tenuto conto delle deduzioni difensive, sulla base di una sommaria delibazione degli atti di causa non apparivano privi di qualsiasi fondamento, come ritenuto anche in sede cautelare, e che un approfondimento degli stessi fatti e ragioni giuridiche dovesse essere riservato al giudizio di merito; ha pertanto dichiarato inammissibile la richiesta di definizione del giudizio mediante rito abbreviato avanzata dal convenuto.

Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale: ordinanze rese dal giudice designato in procedimenti di sequestro conservativo attivati dalla Procura Regionale a tutela delle ragioni del credito erariale, a norma degli artt. 73 e ss. del codice di giustizia contabile.

Ordinanza n. 3 del 26 gennaio 2022

Argomentando sulla scorta di giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice designato ha affermato che la ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, sicché la citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex articolo 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'articolo 145 c.p.c., "il quale riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e seguenti cod. civ.", tenendo presente che l'articolo 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio.

Da ciò consegue che, non sussistendo alterità soggettiva tra l'imprenditore individuale e l'impresa di cui è titolare, la notificazione presso la sede dell'impresa individuale sarebbe valida solo in quanto considerata luogo in cui l'interessato "ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio" e solo ove tale luogo fosse nello stesso comune di residenza dell'interessato medesimo, sicché, essendo questi residente in comune diverso rispetto a quello in cui ha sede la sua impresa individuale, le notificazioni eseguite presso quest'ultima non possono essere considerate valide.

Ordinanza n. 4 del 22 febbraio 2022

Nell'ottica di un bilanciamento di interessi alla luce del principio di effettività della tutela, si è ritenuto che, a fronte del disagio che i provvedimenti di sequestro di crediti recano al convenuto e al terzo debitore, l'utilità che dalla misura cautelare può derivare all'amministrazione presunta danneggiata sia da considerare, sostanzialmente, nulla, sia in ragione della enorme sproporzione tra credito garantito (più di ottantamila euro, senza considerare gli accessori) e importo vincolato in garanzia (circa quattrocentocinquanta euro), sia in forza della considerazione secondo cui è ragionevolmente prevedibile che nei conti sequestrati non sarà più accreditata alcuna somma di denaro, sia perché l'interessato potrebbe comunque, senza sforzi eccessivi, far accreditare la pensione - che la Procura regionale non ha inteso sequestrare - in un conto nuovo e libero.

Tutti i provvedimenti di sequestro dei crediti di cui si tratta sono stati, pertanto, ritenuti sostanzialmente privi di utilità pratica per le esigenze cautelari, sicché è apparso giusto disporre, comunque, la revoca.

Ordinanze rese dal giudice designato su istanze della Procura Regionale dirette ad ottenere la concessione della proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione, a norma dell'art. 68 del codice di giustizia contabile.

Ordinanza n. 1 del 12 maggio 2022

È stata reputata inammissibile - con la conseguenza che la proroga richiesta non è stata autorizzata - la domanda intesa a ottenere la proroga di centoventi giorni del termine per il deposito dell'atto di citazione, richiesta dalla Procura regionale per la "necessità di esaminare e valutare la regolarità delle notifiche (dell'invito a dedurre) anche mediante ulteriori indagini e accertamenti anagrafici": ciò sia per l'evidente "corto circuito" che, in concreto, la motivazione posta a fondamento dell'istanza di proroga di cui si tratta genera nel procedimento, sia perché la proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione ha la diversa funzione di consentire alla Procura di disporre di più tempo per depositare

l'atto introduttivo, vale a dire per porre in essere un atto da depositare, sia perché la questione che ha motivato l'istanza in argomento trova altrove la sua soluzione.

L'assegnazione del termine previsto dall'articolo 68, comma 3, c.g.c. - secondo cui "La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni" - consegue, per legge, al solo fatto della mancata autorizzazione, indipendentemente dalla ragione che la ha motivata (inammissibilità della domanda o insussistenza dei presupposti necessari per ottenere la proroga).

Ordinanza n. 2 del 14 settembre 2022

Il giudice designato ha ritenuto che l'avvenuto accoglimento, da parte della Procura (ex articolo 72, comma 3, prima parte, c.g.c.), dell'istanza motivata di proroga del termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti, presentata da sei dei sette dai destinatari dell'invito a dedurre (ex articolo 72, comma 2, c.g.c), abbia comportato l'automatico corrispondente differimento del termine per il deposito dell'atto di citazione, atteso che quest'ultimo, a sua volta, spira, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, c.g.c., decorsi "centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno".

È stato, infatti, escluso che dal predetto accoglimento sia derivato l'onere, a carico dello stesso Ufficio requirente, di chiedere - ove ritenuto necessario e, comunque, entro la scadenza del termine per il deposito dell'atto di citazione calcolato sulla base del "termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno", originariamente fissato con la contestazione preliminare di responsabilità - la proroga di cui all'articolo 68, comma 1, c.g.c. in misura corrispondente, poiché la relativa istanza, in quanto motivata dall'avvenuto accoglimento della richiesta di proroga del termine per il deposito delle deduzioni presentata dai destinatari dell'invito a dedurre, comporterebbe, per non ridursi ad un mero adempimento formale privo di significato sostanziale, un sindacato giudiziale che però, a ben vedere, appare privo di copertura normativa.

Quanto innanzi trova implicita conferma nella recente introduzione - per effetto dell'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114 - del comma 5-*bis* nell'articolo 72 c.g.c., il quale, presupponendo evidentemente il predetto automatismo, dispone che "In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine (...) è ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione".

Quest'ultima disposizione conferma, altresì, attesa l'identità di ratio, l'applicabilità - anche nel caso in cui i termini per la presentazione delle deduzioni da parte dei presunti responsabili del danno risultino disallineati a valle dell'avvenuta concessione, da parte della Procura (ex articolo 72, comma 3, prima parte, c.g.c.), dell'istanza motivata di proroga del termine per il deposito delle deduzioni, presentata dai destinatari dell'invito a dedurre (ex articolo 72, comma 2, c.g.c) - del principio recato dall'articolo 67, comma 6, del codice di giustizia contabile.

I GIUDIZI PENSIONISTICI

QUESTIONI PROCESSUALI E SOSTANZIALI

Sentenza n. 9 del 15 marzo 2022

Dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, e richiamati i principi espressi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 799 del 26 gennaio 2021, il giudice monocratico non ha reputato giusto fare applicazione del principio di soccombenza virtuale, ritenendo che si debba invece disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, poiché, a causa del divieto - previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (come modificato dall'articolo 14-*septiesdecies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168) e poi prorogato, dapprima, dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, e, infine, dall'articolo 41, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 - "di adottare provvedimenti per

l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche", a fronte della sostanziale inerzia dell'interessato, l'amministrazione nulla ha potuto fare fino alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale la posizione dell'interessato stesso si è differenziata.

Sentenza n. 27 del 10 maggio 2022

In un giudizio avente ad oggetto la verifica se fosse, o meno, meritevole di tutela l'affidamento riposto dal titolare di pensione di reversibilità, percettore di altro reddito, sulla avvenuta corresponsione annuale dei relativi ratei, ove – pur a fronte dei limiti di cumulabilità previsti dall'articolo 1, comma 41, terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – l'ente previdenziale, per più anni, non avesse applicato le consequenziali decurtazioni, il Giudice monocratico ha desunto, da vari indicatori, che il ricorrente sapeva – o, comunque, era nelle condizioni di sapere – di percepire la pensione di reversibilità in misura maggiore di quella dovuta, vale a dire in parte non spettante; non ha dunque visto la ragione per la quale dovesse essere tutelata l'aspettativa di trattenere somme non spettanti con la consapevolezza della non spettanza delle stesse, atteso che l'effetto dell'avvenuto pagamento, per un così lungo periodo, anche della parte della pensione di reversibilità non cumulabile con i redditi del beneficiario non poteva essere identificato nell'aver reso dovuta una prestazione che dovuta non era, ma doveva essere individuato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1173 e 2033 c.c., nella nascita della connessa obbligazione di restituzione.

In tali condizioni, l'interessato avrebbe potuto quindi fare affidamento solo sulla tutela che la legge appresta in corrispondenza del fluire del tempo, vale a dire sulla prescrizione ordinaria, nel caso esaminato, però, non maturata.

Sentenza n. 30 del 16 giugno 2022

Pronunciandosi su un ricorso promosso dall'amministrazione regionale per l'azione di rivalsa esercitata nei confronti di una ex dipendente per un'ipotesi di indebito

pensionistico a seguito dell'avvenuta rifusione delle somme eccedenti il dovuto all'ente previdenziale erogatore, il giudice, affermata la giurisdizione della Corte dei conti in materia, ha individuato la sussistenza delle circostanze previste dall'art. 8 del D.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 per le pensioni CPDEL.

Nel merito, è stato ritenuto che l'indebito pensionistico, scaturito da una non corretta valorizzazione degli stipendi dell'iscritta all'atto della segnalazione inoltrata dall'ente datore di lavoro all'Inps, vada recuperato nei confronti della pensionata, attesa la natura provvisoria del trattamento di pensione in questione, a mente dell'art. 7 del DPR n. 538/1986, tutt'ora vigente, ed in assenza di un legittimo affidamento della percipiente.

In aderenza all'indirizzo espresso nella sentenza n. 2/QM/2012 delle SS.RR., il giudice ha considerato ripetibile l'indebito, non essendo ravvisabile alcun affidamento in quanto il rateo della pensione provvisoria era addirittura maggiore rispetto allo stipendio che l'interessata aveva percepito negli ultimi mesi di servizio.

Sentenza n. 36 del 13 settembre 2022

In un giudizio di ottemperanza, il giudice ha affermato che, per evitare di rendere priva di significato la previsione dell'articolo 218, comma 1, del codice di giustizia contabile, nella parte in cui, anche per limitare il contenzioso, prevede che il ricorso sia notificato "previa diffida", la parte intimata è, comunque, tenuta a offrire all'interessato, ove vi sia l'intento di ottemperare, ogni elemento significativo che, in un contesto collaborativo, possa ragionevolmente indurlo almeno a rinviare la propria determinazione di introdurre il giudizio, potendo confidare sull'effettivo avvio del procedimento che condurrà in tempi brevi alla soddisfazione della sua pretesa.

È quindi apparso ragionevole ritenere che se l'Inps avesse comunicato all'interessato che l'esecuzione della sentenza, dallo stesso Istituto inizialmente prevista in occasione del pagamento della "prima rata utile di febbraio 2022", avrebbe avuto luogo solo successivamente, ribadendo, così, l'effettiva intenzione di ottemperare (come, poi, di fatto è accaduto), il giudizio sarebbe stato evitato.

Le spese, così come parzialmente compensate, hanno seguito, dunque, la soccombenza virtuale.

Sentenza n. 37 del 19 settembre 2022

In una controversia instaurata per il riconoscimento del riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di aspettativa senza assegni fruiti nel corso del servizio prestato da supplente in istituti scolastici pubblici, l'interessato, a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte, ha proposto ricorso alla Corte di cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione.

Affermata la giurisdizione della Corte di conti sulla materia in questione da parte della Suprema corte, il ricorrente ha tempestivamente riassunto il giudizio che si è concluso con l'accoglimento della domanda.

Relativamente alla condanna alle spese di lite della parte soccombente, ai sensi dell'art. 31 del codice della giustizia contabile, il giudice ha ritenuto ingiustificata la nota spese depositata dal difensore del ricorrente stesso, non essendo la controversia caratterizzata da particolare complessità e non spettando i compensi per il giudizio in Cassazione in quanto parte attrice, dopo avere adito il giudice provvisto di giurisdizione, aveva scelto di proporre il regolamento preventivo di giurisdizione pur in presenza di un consolidato ed ultraventennale orientamento della Corte di cassazione che attribuisce alla Corte dei conti la cognizione in materia di riscatti e ricingiunzioni dei dipendenti pubblici.

Sentenza n. 38 del 19 settembre 2022 (pubblicata nella Rivista della Corte dei conti n. 5/2022)

Pronunciandosi su un ricorso promosso da un dipendente pubblico nei confronti dell'Inps in materia di variazione della posizione assicurativa, connessa ai numerosi procedimenti di correzione dallo stesso attivati, il giudice ha disatteso le istanze formulate dal ricorrente precisando che la richiesta di variazione della posizione assicurativa (Rvpa), attivabile da parte dell'iscritto nell'ambito del più generale progetto di consolidamento

della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche dell'Inps, attribuisce al titolare della posizione individuale un ruolo di natura collaborativa, consistente nell'agevolare l'ente previdenziale nell'opera di consolidamento della menzionata banca dati. L'iscritto funge cioè da impulso affinché l'Inps si attivi avviando, in primo luogo, un'istruttoria interna e, ove ciò non fosse sufficiente, coinvolgendo il datore di lavoro ai fini della regolarizzazione dei periodi mancanti e del versamento dei contributi eventualmente dovuti.

L'estratto conto estraibile da ciascun iscritto dal sito *internet* dell'Inps presenta valore unicamente informativo, non essendo funzionale a certificare i periodi lavorativi del dipendente, a causa dell'incompletezza della banca dati dell'Istituto previdenziale imputabile al fatto che, per le amministrazioni pubbliche, la denuncia mensile dei flussi contributivi è divenuta obbligatoria soltanto a partire dal mese di gennaio 2005; il documento, inoltre, è per sua natura provvisorio in quanto suscettibile di frequenti revisioni ad opera dell'Inps e del datore di lavoro.

I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione devono essere improntati ai principi della collaborazione e della buona fede, per come ora espressamente previsto dall'art. 1, c. 2-*bis*, l. n. 241/1990 e già in precedenza indicato dalla giurisprudenza, ed al cittadino non è quindi consentito di agire in maniera vessatoria e strumentale nei confronti degli uffici pubblici.

Sentenza-Ordinanza n. 47 dell'11 ottobre 2022

È stato valutato che, ove la richiesta di tutela non sia di tipo oppositivo, ma tenda a una diversa regolazione del rapporto previdenziale (in particolare, per la parte riguardante la quantificazione dell'onere di riscatto), la sola demolizione dell'atto in autotutela non possa, comunque, condurre alla soddisfazione dell'interesse del ricorrente, poiché il solo annullamento di tale atto, con la connessa caducazione della regolazione del rapporto dallo stesso recata, non può produrre una diversa strutturazione del controverso rapporto previdenziale nel senso auspicato dal ricorrente stesso, ma semplicemente

costituisce la premessa per una riedizione dell'attività amministrativa, con consequenziale insussistenza della cessazione della materia del contendere.

Sentenza n. 57 del 24 novembre 2022

In un giudizio radicato per riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, il giudice monocratico ha osservato che il giudizio medico legale controverso risultava formulato a valle di una analisi anamnestica e di un esame obiettivo supportato da accertamenti clinici strumentali eseguiti all'interno e all'esterno della struttura, per cui - in assenza di puntuali rilievi critici da parte del ricorrente, assistiti da specifiche e qualificate argomentazioni - non vi era motivo di dubitare dell'attendibilità dello stesso, non sussistendo ragione alcuna per non ritenere quest'ultimo fondato su attendibili elementi di fatto e, dunque, immune da vizi logici e, allo stesso tempo, rispettoso dei principi di adeguatezza e ragionevolezza.

Nella specie, la parte ricorrente si era, infatti, limitata a lamentare, in punto di classificazione delle infermità sofferte, il diverso esito del giudizio medico legale avversato rispetto a quello, più favorevole, risalente a quasi due decenni prima, senza considerare, con specifiche e qualificate argomentazioni, né il lungo tempo decorso, con le connesse possibili evoluzioni cliniche, né che non sussisteva ragione alcuna per dover presumere - tanto da conferirgli una attendibilità tale da doverlo ritenere parametro di riferimento per la concessione della pensione privilegiata - che il giudizio medico legale più remoto fosse quello corretto.

Sentenza n. 63 del 20 dicembre 2022

Pronunciandosi sul tema delle pensioni per cumulo, il giudice monocratico ha richiamato l'orientamento adottato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con ordinanza n. 12863 del 26 giugno 2020, laddove si è affermato che "vi è un nesso inscindibile tra la sommatoria dei periodi assicurativi e la liquidazione dell'unica pensione, secondo le regole vigenti nel Fondo lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, che si pretende di commisurare al coacervo contributivo",

indicando, quale “giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest’unica pensione, il giudice ordinario”.

Nel caso di specie, la difesa della parte ricorrente, richiamando le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, aveva sostenuto che, pur rientrando la pensione per cumulo nella gestione ordinaria dell’Inps, il peso economico del relativo debito restava, almeno per la parte riferibile all’attività svolta dal suo assistito quale dipendente di una pubblica amministrazione, comunque a carico della gestione riconducibile alla Cassa Pensioni Lavoratori Dipendenti Enti Locali; pertanto, a suo avviso, almeno per quella parte, la pensione del suo assistito era, e restava, nella sostanza, una pensione pubblica, con consequenziale radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sulle relative controversie.

Osservando che il ricorrente, che avrebbe potuto scegliere di chiedere una pensione Cpdel. e una pensione supplementare per la gestione separata, aveva invece chiesto una pensione in cumulo che, per definizione, è una pensione derivante dalla contribuzione versata, nel tempo, a più gestioni previdenziali, e diffusamente argomentando, il giudice monocratico ha evidenziato che quest’ultima è, nella sua riduzione a unità, una pensione a carico della gestione ordinaria dell’Inps, con la conseguenza che l’individuazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione per le relative controversie non può che restare, secondo ragionevolezza, insensibile alle vicende inerenti alla provenienza della provvista.

Diversamente ritenendo:

1) la fisiologica provenienza della provvista da almeno due gestioni - ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d. lgs. n. 42/2006 - comporterebbe, ove una di queste fosse pubblica, che le controversie riguardanti la stessa pensione per cumulo vedrebbero, quale giudice munito di giurisdizione, di volta in volta il giudice ordinario o la Corte dei conti a seconda dello specifico oggetto della lite, se attinente esclusivamente a una o all’altra gestione;

2) per le controversie riguardanti la stessa pensione per cumulo, ma non attinenti esclusivamente a una o all’altra gestione (come nel caso esaminato, dove la materia del

contendere era la decorrenza dell'unico trattamento pensionistico), di cui una pubblica, l'individuazione del giudice munito di giurisdizione sarebbe rimessa a criteri (come, ad esempio, quello di prevalenza) non previsti normativamente;

3) bisognerebbe riconoscere rilevanza, ai fini del riparto di giurisdizione, anche agli apporti di risorse dal bilancio dello Stato a copertura dei disavanzi delle gestioni previdenziali.

Sentenza n. 64 del 16 novembre – 27 dicembre 2022

È stata giudicata non meritevole di accoglimento la pretesa di un ex militare volta ad ottenere una più favorevole decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato in godimento, riconosciutogli a seguito del giudizio di inidoneità al servizio militare permanente e attribuitogli in cumulo con il trattamento stipendiale derivante dal rapporto di impiego civile in corso con il Ministero della difesa.

La richiesta di parte ricorrente di considerare, ai fini della decorrenza della pensione, il momento del riconoscimento dell'inidoneità al servizio militare anziché la data della domanda, successivamente avanzata in via amministrativa, è stata ritenuta infondata in quanto l'interessato non era cessato dal servizio per infermità, avendo optato per il transito nei ruoli civili dell'amministrazione.

Non sussistevano quindi i presupposti per la liquidazione d'ufficio della pensione di privilegio che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 461/2001, viene concessa unicamente quando dalle infermità riconosciute dipendenti dal servizio derivi l'inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione.

PROSPETTI E TABELLE

PROSPETTO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CONTABILE

PROSPETTO CONTENZIOSO PENSIONISTICO

PROSPETTO CONTI GIUDIZIALI

PROSPETTO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CONTABILE

GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ								
	pendenti iniziali	introdotti dalla Procura	totale carico	trattati	definiti con		totale definiti	pendenti finali
					sentenza	ordinanza o decreto		
	14	21 citazioni + 8 rese di conto	43	22	12	12	24	19

GIUDIZI DI CONTO								
	pendenti iniziali	introdotti	totale carico	trattati	definiti con		totale definiti	pendenti finali
					discarico	estinzione/ altro		
	11463	2267	13730	1495	36	1328	1364	12366

SENTENZE di responsabilità e di conto				ORDINANZE			
sentenze di assoluzione	sentenze di condanna	altra decisione	totale sentenze	ordinanze istruttorie	ordinanze su istanza di proroga	altre ordinanze	totale ordinanze
1	7	4	12	4	3	5	12

Ammontare Risarcimenti	
sentenze di responsabilità e di conto	spese di giustizia
986.421,84	4.243,08

sentenze rito abbreviato	spese di giustizia
2.548,20	618,20

PROSPETTO CONTENZIOSO PENSIONISTICO

GIUDIZI								
					definiti con			
	pendenti iniziali	introdotti	totale carico	trattati	sentenza	altro provvedimento	totale definiti	pendenti finali
civili	20	12	32	23	18	0	18	14
militari	18	16	34	31	30	1	31	3
guerra	0	0	0	0	0	0	0	0
totali	38	28	66	54	48	1	49	17

SENTENZE					ORDINANZE			
	sentenze di accoglimento	sentenze di rigetto	altra decisione	totale sentenze	ordinanze cautelari	ordinanze istruttorie	altre ordinanze	totale ordinanze
civili	6	6	7	19	0	3	8	11
militari	3	2	25	30	0	2	7	9
guerra	0	0	0	0	0	0	0	0
totali	9	8	32	49	0	5	15	20

PROSPETTO CONTI GIUDIZIALI

2022			
pendenti iniziali	11463	pervenuti	2267
stato	312	stato	136
enti locali e altri enti	11151	enti locali e altri enti	2131
definiti con decreto o sentenza	1364	pendenti finali	12366
stato	23	stato	425
enti locali e altri enti	1341	enti locali e altri enti	11941

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

